



Termine per la raccolta delle firme: 14 agosto 2024

Iniziativa popolare federale «Ogni chilowattora indigeno e rinnovabile conta!»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Ogni chilowattora indigeno e rinnovabile conta!», presentata il 25 gennaio 2023;

dopo che il 13 gennaio 2023 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Ogni chilowattora indigeno e rinnovabile conta!», presentata il 25 gennaio 2023, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

1 RS 161.1
2 RS 161.11
3 RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Roudit Benjamin, Chemin de la Pierre Avoi 11, 1913 Saillon
 2. Kessler Viviane, Habüelstrasse 52, 8704 Herrliberg
 3. Rouiller Jean-Marie, Avenue de la Fusion 104B, 1920 Martigny
 4. Bölli Martin, Treuackerstrasse 9, 9000 St. Gallen
 5. Keller Hans-Peter, Hurdnerstrasse 127, 8640 Hurden
 6. Tribelhorn Thomas, Hüslimattweg 6, 4448 Läufelfingen
 7. Leonardi Giovanni, Zona Villa, 6781 Bedretto
 8. Moser Samuel, Steinerstattweg 10, 3714 Frutigen
 9. Hagmann Christoph, Hofmeisterstrasse 7, 3006 Bern
 10. Büchler Jakob, Matt 941, 8723 Maseltrangen
 11. Hintermann Markus, Sot Plaz 7, 7542 Susch
 12. Niederhäusern Anita, Boulevard de Pérolles 15, 1700 Freiburg
 13. Grüter Lucia, Luzernstrasse 17, 4500 Solothurn
 14. Graf Marie-Claire, Föhrenweg 5, 4460 Gelterkinden
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Ogni chilowattora indigeno e rinnovabile conta!» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Swiss Small Hydro, c/o Skat Consulting AG, Vadianstrasse 42, 9000 San Gallo, e pubblicata nel Foglio federale del 14 febbraio 2023.

31 gennaio 2023

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Iniziativa popolare federale «Ogni chilowattora indigeno e rinnovabile conta!»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 89 cpv. 6–8

⁶ Lo sfruttamento e l'utilizzazione del potenziale delle energie indigene rinnovabili per il miglioramento dell'efficienza energetica sono d'interesse nazionale. Nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto del federalismo, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si adoperano per accelerare e promuovere lo sfruttamento e l'utilizzazione di tale potenziale in modo completo, tempestivo e diversificato ai fini di un'elevata sicurezza dell'approvvigionamento.

⁷ Se l'importazione netta di elettricità nel semestre invernale eccede un valore soglia vincolante stabilito dalla Confederazione, quest'ultima prende provvedimenti per aumentare la produzione invernale e l'efficienza energetica fino a quando il valore soglia può essere rispettato. In tal caso, la produzione invernale è aumentata prioritariamente mediante lo sfruttamento e l'utilizzazione del potenziale delle energie indigene rinnovabili di cui al capoverso 6.

⁸ La Confederazione emana prescrizioni sulla promozione d'impianti e di provvedimenti per lo sfruttamento e l'utilizzazione del potenziale di cui al capoverso 6. La promozione è volta al rispetto duraturo del valore soglia di cui al capoverso 7.

Art. 197 n. 15⁵

15. Disposizione transitoria dell'art. 89 cpv. 6–8 (Energie rinnovabili ed efficienza energetica)

¹ Fintanto che il valore soglia di cui all'articolo 89 capoverso 7 non può essere durvolmente rispettato, l'interesse nazionale secondo l'articolo 89 capoverso 6 alla costruzione, all'ampliamento, al rinnovamento di impianti o al rilascio di concessioni per impianti nonché all'infrastruttura necessaria al trasporto dell'energia prodotta da tali impianti ha la priorità sugli altri interessi nazionali. Tale interesse nazionale preponderante vale anche per i Cantoni e i Comuni.

² L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 89 capoversi 6–8 entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

⁴ RS 101

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

